



ATTO AGGIUNTIVO IN MATERIA ANTICORRUZIONE
AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO IL 13 FEBBRAIO 2012
tra
PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO
e
EXPO 2015 S.p.A.

In data 3 ottobre 2014 presso la Prefettura – U.T.G. di Milano, corso Monforte, 31, la Prefettura – U.T.G. di Milano (di seguito Prefettura) in qualità di soggetto competente, ai sensi delle Linee Guida Antimafia per l'EXPO ed ai sensi dell' "Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015", (di seguito "Linee Guida"), tutte adottate dal CCASGO

e

la Società EXPO 2015 S.p.A. (di seguito "EXPO"), con sede legale ed operativa in Milano, via Rovello, 2, in qualità di Stazione Appaltante delle Opere di sua competenza, così come precedentemente individuate (di seguito "Opere");

premesso che

1. presso la città di Milano nell'anno 2015 si terrà il Grande Evento dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015";
2. ai fini della realizzazione del Grande Evento "Expo Milano 2015" con l'articolo 4 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008, come modificato dal D.P.C.M. 7 aprile 2009 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 6 maggio 2013, è stata istituita la Società EXPO 2015 S.p.A. (di seguito "EXPO") avente ad *"oggetto sociale, lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'art. 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015"*;
3. il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., individua tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'evento "Expo Milano 2015", che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del già citato D.P.C.M., *"consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali») e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato 1 al presente decreto)"*;
4. il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014, ha attribuito al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015, per i quali lo stesso si avvale di una apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza, che opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
5. in esecuzione di quanto disposto dal predetto D.L., l'ANAC è, inoltre, subentrata nei compiti e nelle funzioni precedentemente attribuiti alla soppressa Autorità di Vigilanza sui



contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e il Presidente dell'ANAC ha il potere di formulare proposte al Commissario Unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 S.p.A. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento, e di verificare, in via preventiva, "... *la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano ...*";

6. in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, è stato sottoscritto, lo scorso 15 luglio u.s., tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, il Protocollo d'Intesa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, con il quale sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa (di seguito Linee Guida Anticorruzione), che prevedono, tra le altre cose, la possibilità, in coerenza con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, che le stazioni appaltanti attivino lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicatrice;
7. in attuazione delle predette indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e l'ANAC, il CCASGO ha adottato, lo scorso 30 luglio u.s. un "Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2014, prescrivendo, tra le altre cose, che il Prefetto di Milano provveda "... *ad avviare le necessarie iniziative per integrare i protocolli di legalità già conclusi relativi all'Esposizione Universale ... con appositi atti aggiuntivi in virtù dei quali la società EXPO S.p.A. e i soggetti attuatori o esecutori si impegnano a rispettare la clausola "anticorruzione" di cui all'Allegato D alle Linee Guida accluse all'atto di intesa sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC, pubblicate il 18 luglio 2014, e a inserirle nei contratti stipulati con i rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari ...*";
8. lo scorso 13 febbraio 2012 è stato sottoscritto tra la Prefettura di Milano e la società Expo 2015 S.p.A. un Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") per assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'evento "EXPO Milano 2015", ai sensi dell'art. 3 quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ed esercitare appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
5. è volontà dei firmatari del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" attivare ogni iniziativa utile a garantire il pieno assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'ANAC dal predetto D.L. 90/2014, rafforzando, così, al contempo, il pieno rispetto dell'articolo 3 quinquies del D.L. 135/2009 convertito dalla L. 166/2009, che ha introdotto specifiche "disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015";



8. con il presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" le parti firmatarie intendono, quindi, attuare quanto disposto dal citato D.L. di cui al precedente punto 4, 5, 6 e 7;

presso atto che

- a) EXPO, in forza dell'articolo 4, comma 4, del predetto D.P.C.M. 22 ottobre 2008 e ss.mm.ii., "(...) realizza o fa realizzare le opere necessarie alla miglior riuscita di Expo Milano 2015 (...)", ed in particolare le opere essenziali di cui all'Allegato 1 del predetto D.P.C.M., ad eccezione degli interventi dal numero 7a al numero 9d dell'Allegato stesso;
- b) con riferimento alle predette opere essenziali, ad eccezione degli interventi dal numero 7a al numero 9d, EXPO riveste, dunque, la qualifica di Stazione Appaltante;
- c) il CCASGO, con nota prot. 11001/119/7/27(3), in data 23 settembre 2014 ha espresso il proprio parere di conformità del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" alle richiamate Linee Guida Anticorruzione;
- d) il Ministero dell'Interno, con nota prot. 11001/119/7/27(3) del 2 ottobre 2014 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione";
- e) l'ANAC ha espresso il proprio parere di conformità del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" alle richiamate Linee Guida Anticorruzione;

la Prefettura in epigrafe e EXPO

convengono quanto segue

- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione";
- il presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", è finalizzato a garantire una corretta e trasparente esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012, dal D.L. n. 90/2014 e dalle Linee Guida Anticorruzione nonché a prevedere ulteriori misure intese a garantire che le procedure di appalto vengano affidate ed eseguite al riparo da tentativi di condizionamento criminale, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
 - a) ANAC: Autorità Nazionale per l'Anticorruzione;
 - b) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui EXPO sia Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
 - c) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - d) Terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un



contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;

- e) **Subcontratto:** qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
 - f) **Sponsor:** qualsiasi soggetto che, in virtù di un contratto di sponsorizzazione stipulato ai sensi di legge con EXPO, realizza lavori o fornisce beni o servizi a propria cura e spese.
 - g) **Filiera delle imprese:** Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011; il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
2. Ai fini del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", EXPO, nella qualità di Stazione appaltante ha il compito di garantire – verso l'ANAC e gli organi deputati ai controlli e alle verifiche in materia "Anticorruzione" il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.
 3. EXPO si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a EXPO stessa i dati relativi alle procedure di gara affidate ed eseguite dalle società e dalle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati.
 4. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 4, sussiste relativamente:
 - a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore ed autorizzati/approvati da EXPO per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati/approvati da EXPO per qualunque importo.L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
 5. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.



6. Tali dati sono comunicati all'ANAC ed alla Prefettura prima di procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamenti di un contratto pubblico ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTICORRUTTIVI

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni emanate in tema di "Trasparenza" e "Anticorruzione".
2. Ai fini del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 4, sono tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
3. Il Presidente dell'ANAC, in sede di verifica, in via preventiva, sulla legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, potrà disporre affinchè Expo 2015 S.p.a. inserisca, nei contratti stessi, delle prescrizioni comportanti specifici obblighi a carico dei soggetti affidatari che, ove non adempiuti determineranno ex art. 1456 del c.c., l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale.

ART. 3

PREVENZIONE ED INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUSSIVO ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente protocollo, Expo si impegna:
 - i. ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - ii. a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e i tempi di pagamento degli statuti di avanzamento lavori;
 - iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola n. 1: "*Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della*



esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

- b) Clausola n. 2: "Expo, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagnia sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p".
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte di Expo è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte di Expo della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Expo e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014.
3. EXPO si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione, corruzione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 11 "Manodopera, tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera" del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 13 febbraio 2012 tra le parti.

ART.4
BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI
OBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", EXPO si impegna a conferire tutti i dati, relativi alla documentazione delle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, nell'apposita sezione della Banca Dati costituita ai sensi dell'art.6 del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 13 febbraio 2012.

ART. 5
SANZIONI

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione", ivi compresi gli obblighi di comunicazione preventiva dei dati, comporta violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione, da parte di Expo cui spetta la vigilanza sullo



specifico adempimento, di una sanzione, proporzionata alla condizione sfavorevole, e comunque fino al 2% del valore del contratto o del subcontratto stesso. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

2. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti da sanzioni dovranno essere analoghe a quelle riportate nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 13 febbraio 2012. In particolare, le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia ad EXPO per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, accantonate in un apposito fondo, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalì di tutela dai fenomeni corruttivi, secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il Ministero dell'Interno e l'ANAC.
3. EXPO, con l'adesione al presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a EXPO gli stessi dati precedentemente indicati.
4. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti.
5. La risoluzione del contratto, non comporta obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di EXPO, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività eventualmente prestata.

ART. 6
RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE

1. Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente Protocollo.

ART. 7
DURATA DELL' "ATTO AGGIUNTIVO ANTICORRUZIONE"

1. Il presente "Atto Aggiuntivo Anticorruzione" opera fino alla conclusione dei lavori e, comunque, fino alla validità del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 13 febbraio 2012 tra le parti, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.
2. Le parti si impegnano, in ogni caso, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Letto e sottoscritto,

Milano, 3 ottobre 2014

Francesco Paolo Tronca
Il Prefetto di Milano
(Dott. Francesco Paolo Tronca)

Giuseppe Sala
L'Amministratore Delegato EXPO 2015 S.p.A.
(Dott. Giuseppe Sala)